



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

Tel. 0824862003-0824862120 int.204

Ufficio Tributi

e-mail cmtributi@virgilio.it

IMU

Il Comune di Cusano Mutri non ha deliberato le aliquote per l'anno 2017 pertanto, per l'anno corrente, si applicano le seguenti aliquote:

- | | |
|--|---------------|
| • aree edificabili e fabbricati diversi dall'abitazione principale | 8,5 per mille |
| • Unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze (con detrazione Euro 200,00) | 5,0 per mille |
| • Abitazioni principali DIVERSE dalle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze | ESENZIONE |
| • Fabbricati ad uso strumentale all'attività agricola | ESENZIONE |
| • Beni merce | ESENZIONE |
| • Terreni agricoli | ESENZIONE |

TASI

Il Comune di Cusano Mutri non ha deliberato le aliquote per l'anno 2017 pertanto, per l'anno corrente, si applicano le seguenti aliquote:

- | | |
|---|---------------|
| • Unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze | 1,0 per mille |
| • Abitazioni principali DIVERSE dalle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze | ESENZIONE |
| • Terreni agricoli | ESENZIONE |
| • Fabbricati ed aree edificabili, compresi beni merce | 1,0 per mille |
| • Fabbricati ad uso strumentale all'attività agricola | 1,0 per mille |

COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI

Dal 2016 l'agevolazione relativa alle unità abitative concesse in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado (consistente nella riduzione del 50% della base imponibile ai fini del calcolo IMU e TASI) è disciplinata dalla Legge di Stabilità 2016, che stabilisce il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- è ammissibile solo tra genitori e figli;
- il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia (quello dato in comodato) o al più un altro immobile abitativo destinato a sua abitazione principale nello stesso comune in cui è ubicato quello concesso in comodato;
- il comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale presso l'unità immobiliare concessa in comodato;
- il comodato non può riguardare immobili accatastati come A/1, A/8, A/9;
- il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;
- il comodante deve presentare dichiarazione IMU.

I contribuenti che avessero già un contratto di comodato stipulato e registrato precedentemente che rispetta le condizioni sopra riportate, per ottenere l'agevolazione, devono comunque redigere una dichiarazione e presentarla all'Ufficio Tributi.

SCADENZE DI PAGAMENTO

ACCONTO O SOLUZIONE UNICA	16 GIUGNO 2017
SALDO	18 DICEMBRE 2017

ESENZIONE IMU E TASI E RIDUZIONE TARI PER I CITTADINI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

Ai sensi dell'art. 9-bis della Legge n. 80 del 23/05/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU e TASI mentre per la TARI è applicata la riduzione in misura ridotta di due terzi.

IL RESP. SERVIZIO TRIBUTI
Rag. Micheline MATURO